

Regione Lombardia

Legge Regionale 6 marzo 2002, n. 4

Norme per l'attuazione della programmazione regionale e per la modifica e l'integrazione di disposizioni legislative

(BURL n. 10 dell'8 marzo 2002)

Art. 4

(Disposizioni in materia di servizi alla persona ed alla comunità)

(omissis)

c) dopo il comma 58 sexies dell'articolo 4 è inserito il seguente comma 58-septies:

«58-septies. Le autorizzazioni di cui agli articoli 27, 28 e 29 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria), sono rilasciate, rispettivamente dal sindaco del comune di provenienza o di destinazione della salma.»;

(omissis)